

**Disciplina dell'ippicoltura.**

**C. 329 Gadda.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, rileva che la proposta di legge all'esame della Commissione si compone di tre articoli e si pone l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, definendo un nuovo ed adeguato quadro normativo che permetta alle imprese che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide di potere essere considerate, a pieno titolo, anche ai fini della partecipazione ai piani di sviluppo regionale, come parte del comparto agricolo e di poter sviluppare, anche attraverso la specifica definizione di cosa debba intendersi per attività connesse, una filiera produttiva capace di sostenersi e di diversificare l'attività, al pari di quanto è avvenuto per l'attività agricola e le attività ad esse connesse.

Ricorda che nella precedente legislatura la Commissione XIII (Agricoltura) aveva iniziato l'esame della proposta di legge (C. 2531 Gadda), recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore, provvedimento che non ha concluso il suo *iter* a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

L'articolo 1, definendo l'ambito di applicazione, chiarisce che il provvedimento intende fornire una disciplina dell'attività d'ippicoltura.

A tal fine il comma 2 specifica che l'attività in esame si riferisce a tutti gli equidi, siano essi destinati o non alla produzione di alimenti per il consumo umano. Sempre il comma 2 prevede che siano considerate attività agricole, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile, le attività, svolte in forma imprenditoriale, di: gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento.

Il comma 4 definisce quali attività debbano essere intese, invece, come connesse a quelle di ippicoltura. Esse sono: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e promozione delle razze, anche con la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo

equestre; la gestione di scuole di equitazione e l'utilizzo del cavallo per scopi sociali o di ippoterapia, il mantenimento, anche per conto terzi, di cavalli di qualunque età, la promozione di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie nonché lo svolgimento di attività di masalcia.

In base a quanto previsto dal comma 3, all'attività in esame si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo. In particolare, per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l'aliquota IVA è allineata allo scaglione di imposta agevolata al 5,5 per cento. Ciò è in coerenza con la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto la cui attuazione, nel nostro ordinamento, è prevista dal disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, che ha inserito, nell'allegato III, punto 11-*bis*, della predetta direttiva 2006/112/CE, proprio la fattispecie in esame relativa agli equini vivi e alle prestazioni di servizi ad essi connessi, rendendo la disposizione in esame coerente con il diritto dell'Unione.

L'articolo 2 reca la consueta clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

Ricorda, per i profili di competenza della Commissione, che la legislazione eu-

ropea è intervenuta sul settore attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici. Segnala in particolare il progetto europeo *Animal Welfare Indicators* (AWIN) che misura indicatori di benessere animale anche con riferimento agli equidi. Richiama inoltre la normativa europea in materia di sanità animale (regolamento (UE) 2016/429) e quella in materia di metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino, di cui al regolamento (UE) 2015/262), recepite in Italia con l'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha affidato al Ministero della salute l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi, abrogando le norme che la ponevano sotto il controllo dell'UNIRE.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Isabella DE MONTE (IV-C-RE) ringrazia il deputato Pietrella per l'accurata relazione svolta ed esprime il convinto voto favorevole del suo Gruppo ad un provvedimento presentato da una collega del suo Gruppo parlamentare che interviene in un importante settore della nostra vita produttiva, colmando una lacuna legislativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.